

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 97

A.S. 2572: "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore". (Approvato dalla Camera dei deputati)

SERVIZIO MILITARE DI LEVA

Aprile 2004

INDICE

Premessa	pag.	1
-----------------------	------	---

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 (Sospensione del servizio di leva).....	pag.	1
---	------	---

Articolo 2 (Modifiche alla ripartizione delle consistenze del personale volontario di truppa delle Forze armate)	pag.	2
---	------	---

Articolo 3 (Volontari in ferma prefissata dall'Esercito della Marina e della Aeronautica)	pag.	4
--	------	---

Capo II - Volontari in ferma prefissata di un anno

Articolo 4 (Requisiti per il reclutamento)	pag.	4
---	------	---

Articolo 5 (Rafferma)	pag.	5
------------------------------------	------	---

Articolo 7 (Stato giuridico e avanzamento).....	pag.	6
--	------	---

Articolo 8 (Trattamento economico)	pag.	7
---	------	---

Articolo 10 (Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle zone tipiche di reclutamento alpino).....	pag.	8
--	------	---

Capo III - Volontari in ferma prefissata quadriennale

Articolo 11 (Reclutamento)	pag.	9
---	------	---

Articolo 12 (Rafferma)	pag.	9
-------------------------------------	------	---

Articolo 14 (Stato giuridico e avanzamento)	pag. 11
Articolo 15 (Trattamento economico).....	pag. 12
Articolo 16 (Alloggi di servizio).....	pag. 13

Capo IV - Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa

Articolo 17 (Concorsi).....	pag. 14
Articolo 18 (Posti non coperti).....	pag. 16
Articolo 19 (Aumento dei posti disponibili).....	pag. 16
Articolo 20 (Perdita del grado)	pag. 17

Capo V - Adeguamento di disposizioni legislative

Articoli 21- 24	pag. 18
------------------------------	---------

Capo VI - Disposizioni transitorie

Articolo 25 (Consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica)	pag. 19
Articolo 26 (Reclutamento, avanzamento e trattamento economico dei volontari)	pag. 22
Articolo 27 (Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa)	pag. 23
Articolo 28 (Reclutamenti straordinari)	pag. 24

Emendamento 28.0.1 del Governo

Capo VI-*bis* - Corpo delle capitanerie di porto

Articolo 28-*bis* (Sostituzione dei militari di leva del Corpo delle capitanerie di porto)..... pag. 26

Articolo 28-*ter* (Consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto) pag. 27

Articolo 28-*quater* (Trattamento economico dei volontari in ferma del Corpo delle capitanerie di porto) pag. 28

Capo VII - Disposizioni finali

Articolo 31 (Copertura finanziaria)..... pag. 31

Premessa

Il provvedimento è corredato di RT relativa al testo presentato dal Governo alla Camera dei deputati e di una seconda RT relativa all'emendamento 28.0.1, che prevede l'aggiunta del Capo VI-*bis*, articoli 28-*bis*, 28-*ter* e 28-*quater*, oltre alla modifica dell'articolo 31 circa la copertura finanziaria.

La presente nota di lettura si sofferma sugli articoli esaminati dalla RT, nonché su quelli che appaiono comunque suscettibili di determinare effetti finanziari.

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

(Sospensione del servizio di leva)

Si sostituisce il comma 1 dell'articolo 7 della decreto legislativo n. 215 del 2001 anticipando la sospensione del servizio di leva dal 1° gennaio 2007 al 1° gennaio 2005.

Nella RT si calcolano i minori oneri connessi all'anticipo della sospensione del servizio di leva consistenti sia nel risparmio delle spese connesse ai militari di leva, per un ammontare di euro 29.725.683 per l'anno 2005 e di euro 29.639.670 per l'anno 2006, sia nel risparmio delle agevolazioni di carattere economico concesse ai militari di leva residenti

oltre i 100 km dalla sede di destinazione quantificati in euro 4.658.415,30 per l'anno 2005 e in euro 4.644.935,78 per l'anno 2006.

In particolare, l'allegato 11 determina l'entità dei militari che termina il servizio di leva nel 2005 e 2006, mentre sono state calcolate, nell'allegato 12, le economie derivanti dal decremento del personale di leva al netto delle economie già determinatesi con il decreto legislativo n. 215 del 2001.

Inoltre, nell'allegato 13, sono quantificati i risparmi dei costi per le agevolazioni ai militari residenti oltre i 100 chilometri ottenuti sottraendo ai costi determinati dal citato decreto legislativo n. 215 del 2001 i minori costi risultanti dal provvedimento in esame¹.

Le quantificazioni risultano sostanzialmente corrette.

Articolo 2

(Modifiche alla ripartizione delle consistenze del personale volontario di truppa delle Forze armate)

L'articolo modifica l'organico, come da tabella A del decreto legislativo n. 215 del 2001, relativo al personale delle Forze Armate dell'esercito e della marina secondo il seguente schema:

Tab. 1

	ESERCITO		MARINA	
	legislazione vigente	modifica A.S. 2572	legislazione vigente	modifica A.S. 2572
Volontari di truppa				
VSP	44.496	<u>56.281</u>	9.400	<u>10.000</u>
VFP	31.363	<u>19.578</u>	6.524	<u>5.924</u>

¹ Il decreto legislativo n. 215 del 2001 aveva già previsto la sospensione del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2007 con la conseguente realizzazione di economie.

Tale modifica comporta, nell'ambito dell'obiettivo previsto per l'anno 2021 dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 215 del 2001 di un organico complessivo delle Forze armate di 190.000 unità, la diminuzione dei volontari in ferma prefissata (VFP) e l'aumento dei volontari in servizio permanente (VSP).

La RT, negli allegati 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 14 raffronta la ripartizione delle singole categorie del personale militare delle Forze armate, risultante dal presente disegno di legge, con la ripartizione derivante dal decreto legislativo sopra citato. Nel calcolare gli effetti finanziari della modifica alla tabella A sopra menzionata, la RT dà conto di aver previsto anche gli incrementi retributivi introdotti con i provvedimenti di concertazione relativi ai bienni economici 2000-2001 e 2002-2003 (allegati 3 e 4 della RT).

Gli oneri totali derivanti dall'incremento/decremento di personale conseguente alla modifica della citata tabella A allegata al decreto legislativo n. 215 del 2001 sono riportati nell'allegato 15 della RT, di seguito sintetizzata:

Tab. 2

	Onere pro-capite	Incremento - decremento unità anno 2005	ONERE 2005	Incremento - decremento unità anno 2006	ONERE 2006
Aiutanti	€ 44.684	1.427	€ 63.763.426	1.489	€ 66.533.806
Marescialli	€ 35.747	284	€ 10.152.103	1.311	€ 46.864.107
Sergenti	€ 29.789	453	€ 13.494.435	733	€ 21.835.366
VSP	€ 25.444	-1.324	€ (33.687.551)	-519	€ (13.205.317)
VFB/VFP4	€ 15.177	1.827	€ 27.728.324	-684	€ (10.381.047)
VFA/VFP1	€ 5.790	23.659	€ 136.981.588	19.686	€ 113.978.593
Leva	€ 1.162	-25.574	€ (29.725.683)	-25.500	€ (29.639.670)
TOTALE			€ 188.706.641		€ 195.985.839

Dal computo sono stati esclusi gli ufficiali, in quanto non vi sono variazioni rispetto alla legislazione vigente.

La quantificazione sembra sostanzialmente corretta, anche se va segnalato che occorrerebbe verificare se le modifiche previste non comportino l'insorgere di spese diverse da quella di personale (equipaggiamenti, armi, spese logistiche, di formazione e funzionamento).

Articolo 3

(Volontari in ferma prefissata dall'Esercito della Marina e dell'Aeronautica)

La norma istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2005, le categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei volontari in ferma prefissata quadriennale di cui ai successivi capi II e III, ai quali si fa rinvio.

Capo II

Volontari in ferma prefissata di un anno

Articolo 4

(Requisiti per il reclutamento)

L'articolo specifica i requisiti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno.

Articolo 5

(Rafferma)

La norma prevede che i volontari, di cui al capo II, possono fare domanda per il rinnovo della ferma per un ulteriore anno, nel rispetto comunque dei limiti delle risorse finanziarie e delle consistenze annuali individuate fino al 2006 dalla tabella A allegata al disegno di legge, dal 2007 e fino al 2020 secondo il decreto di cui al seguente articolo 25, comma 2, e a decorrere dal 2021 secondo la tabella A allegata al decreto legislativo n. 215 del 2001.

La RT, nell'allegato 1 – specchi A e B, al fine di determinare le consistenze in ciascuno degli anni di riferimento, dà conto di tutte le variabili che intervengono nella dinamica dei flussi ed in particolare:

1. delle fuoriuscite dal ruolo per immissione nelle Forze di polizia/Amministrazioni di cui al successivo articolo 17, comma 4, lettera *a*) del provvedimento;
2. delle fuoriuscite per ammissione alla ferma quadriennale;
3. degli esodi annui (che non consistono nei punti 1 e 2);
4. delle rafferme di un anno (calcolate come il 70% del personale non immesso nelle Forze di polizia/Amministrazioni e non ammesso alla ferma quadriennale);
5. in ultimo, la RT considera che la sommatoria delle consistenze delle tre Forze armate deve raggiungere nel 2020 il numero di 190.000 unità complessive.

Sono ammessi alla presentazione della domanda i volontari in ferma prefissata annuale che sono risultati idonei ma non sono utilmente

collocati nella graduatoria per l'immissione per la ferma quadriennale di cui al capo III.

Sotto il profilo della quantificazione degli oneri, non vi è nulla da osservare, atteso che l'attuazione della norma deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze annuali come individuate al comma 1.

Sarebbe opportuno, però, proprio per verificare la congruità delle ipotesi sottostanti, avere chiarimenti almeno sui parametri in base ai quali si è proceduto alla stima degli esodi annui.

Articolo 7

(Stato giuridico e avanzamento)

L'articolo recita che, in attesa dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al successivo articolo 24, ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico dei volontari in ferma breve.

È prevista, inoltre, la possibilità per i volontari di cui al presente capo di conseguire il grado di caporale ovvero comune di 1^a classe o aviere scelto previo giudizio di idoneità e non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione. Coloro che sono risultati non idonei alla prima valutazione sono sottoposti ad una seconda valutazione al compimento del nono mese dall'entrata nel corpo.

Atteso che la RT tiene correttamente conto di tali avanzamenti di carriera al momento della determinazione delle retribuzioni dei volontari in

fermi prefissata di un anno (allegato 32), non vi è nulla da osservare al riguardo.

Articolo 8

(Trattamento economico)

Si definisce il trattamento economico dei volontari in ferma annuale o in rafferma ai quali è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali applicate allo stipendio e all'indennità integrativa speciale dei volontari di truppa in servizio permanente al grado iniziale secondo lo schema seguente (tabella B allegata al d.d.l.):

Tab. 3

GRADO	Volontario in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale
Soldato, comune di 2 ^a classe, aviere	60 per cento
Caporale, comune di 1 ^a classe, aviere scelto	70 per cento
	Volontario in ferma prefissata quadriennale
Caporale, comune di 1 ^a classe, aviere scelto	70 per cento
Caporal maggiore, sottocapo, 1° aviere	70 per cento

Nella RT l'allegato 32 quantifica il maggior onere pro-capite sia per i volontari in ferma prefissata di 1 anno che in rafferma pari, rispettivamente, a 6.664,04 e a 7.205,23 euro, specificando che per il primo

anno (2005) il trattamento economico medio risulta inferiore poiché legato allo scaglionamento nei vari mesi.

Nell'allegato 33, inoltre, si determina l'entità dei volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma ai quali si applicherà il miglioramento determinando un onere per i soli anni 2005 e 2006 rispettivamente di 88.333.052,99 e di 135.147.392,22 euro (allegato 34).

La quantificazione appare corretta, anche se, per quanto riguarda la valutazione delle retribuzioni, occorre sottolineare che essa è stata effettuata mantenendo le retribuzioni costanti. Se tale scelta non deriva dalla considerazione che i futuri incrementi contrattuali avranno autonoma copertura, è il caso di rilevare che la relativa previsione avrebbe dovuto mostrare una evoluzione, sia pure non puntuale, di tutti i possibili aumenti retributivi, secondo quanto richiesto da una circolare² della Ragioneria generale dello Stato sui criteri cui devono uniformarsi le relazioni tecniche.

Articolo 10

(Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle zone tipiche di reclutamento alpino)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, è volta ad incentivare il reclutamento di personale volontario nelle zone tipiche di reclutamento alpino assicurando, nel limite delle esigenze operative e funzionali dell'Esercito, l'assegnazione alle unità alpine e la dislocazione nelle medesime zone.

² Circolare 14 maggio 1985, n. 31.

La norma non sembra presentare aspetti di rilievo, per quanto di competenza, attesi i limiti ivi previsti.

Capo III

Volontari in ferma prefissata quadriennale

Articolo 11

(Reclutamento)

Il comma 1 individua i requisiti per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale.

Il comma 3 prevede, per coloro che espletano tali concorsi, il prolungamento, su domanda, il periodo di ferma per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura concorsuale nei limiti delle consistenze contemplate all'articolo 5 comma 1.

Nulla da osservare al riguardo, atteso che ciò deve avvenire nel rispetto delle consistenze di cui al precedente articolo 5. Rimangono, pertanto, le esigenze di chiarimento già prospettate.

Articolo 12

(Rafferma)

Si precisa, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali contemplate all'articolo 5 comma 1, che

i volontari in ferma quadriennale possono essere ammessi, qualora risultati idonei ma non collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, a due periodi successivi di rafferma della durata di due anni dietro presentazione di domanda.

La RT, nell'allegato 1 – specchi C e D, al fine di determinare le consistenze in ciascuno degli anni di riferimento, ha tenuto conto di tutte le variabili che intervengono nella dinamica dei flussi ed in particolare:

1. delle fuoriuscite da ruolo per immissione nelle Forze di polizia/Amministrazioni di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a) del provvedimento;
2. delle fuoriuscite per immissione nel ruolo di volontari in servizio permanente;
3. degli esodi annui (che non consistono nei punti 1 e 2) calcolati in 300, con una percentuale dell'1,25% della consistenza del ruolo, in quanto, secondo la nuova disciplina, è previsto un sistema fortemente incentivante.

Sono ammessi alla presentazione della domanda i volontari in ferma prefissata annuale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione per la ferma quadriennale di cui al capo III.

Nulla da osservare al riguardo, anche se risulterebbe utile, come osservato per il precedente articolo 5, ottenere chiarimenti in ordine alla metodica utilizzata per la stima della percentuale degli esodi annui.

Articolo 14

(Stato giuridico e avanzamento)

L'articolo prevede che fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi correttivi di cui all'articolo 24, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.

I volontari ammessi alla ferma prefissata quadriennale assumono il grado di caporale ovvero comune di 1^a classe o aviere scelto. Questi, successivamente al diciottesimo mese di ferma, previo giudizio di idoneità, possono conseguire il grado di caporal maggiore ovvero sottocapo o 1^o aviere. Nel caso di giudizio di non idoneità il volontario è sottoposto, dopo un anno, a nuova valutazione.

A decorrere dal 2010 i volontari in rafferma biennale conseguono il grado di 1^o caporal maggiore, o grado equivalente, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.

La RT tiene conto di tali avanzamenti di carriera al momento della determinazione delle retribuzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale (allegato 35).

Le quantificazioni sembrano sostanzialmente corrette.

Articolo 15

(Trattamento economico)

La norma determina che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale è corrisposta una paga giornaliera determinata applicando al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e all'indennità integrativa speciale dei volontari di truppa in servizio permanente le percentuali come da prospetto precedente relativo ai volontari in ferma prefissata annuale di cui alla tabella B allegata al disegno di legge in esame.

Relativamente al servizio svolto oltre il normale orario di lavoro viene corrisposta un'indennità mensile pari a euro 103,29, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai volontari in rafferma biennale sono corrisposti gli emolumenti a carattere fisso e continuativo nella misura prevista per il grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento non viene corrisposta l'indennità di cui al precedente periodo.

La RT, in riferimento all'onere per il miglioramento retributivo dei volontari in ferma prefissata di 4 anni e nelle rafferme biennali, prospetta, secondo l'allegato 37, un onere complessivo per l'anno 2005 di 4.173.229,77 euro e per l'anno 2006 di 9.945.930,63 euro: il calcolo tiene conto delle dinamiche dei reclutamenti (all. 30), del differenziale di trattamento economico rispetto ai volontari in ferma breve (all. 35) e delle consistenze nell'arco temporale 2005-2020.

La quantificazione appare corretta, salvo rilevare che non si è tenuto conto dei trend crescenti delle retribuzioni, come osservato in relazione all'articolo 8.

Articolo 16

(Alloggi di servizio)

L'articolo 16 prevede che, nell'ambito delle disponibilità di bilancio o ricorrendo a finanziamenti privati, il Ministero della difesa possa realizzare piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare, mediante l'utilizzo di aree demaniali, da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare come previsto dalla legge n. 497 del 1978 e dal relativo regolamento di attuazione.

L'articolo, aggiunto con un emendamento dalla V Commissione della Camera, per la parte relativa al riferimento alle disponibilità di bilancio, presenta il rilievo metodologico dal punto di vista finanziario, già espresso in relazione ad altri provvedimenti, ossia che, trattandosi di oneri nuovi, il rinvio a tali disponibilità rischia di rappresentare la relativa forma di copertura. Si tratta dunque di una metodologia in ordine alla quale già da tempo è stato segnalato che si inverte così il rapporto tra legge sostanziale onerosa e legge di bilancio, la quale ultima è destinata nel tempo a creare così le disponibilità per la realizzazione dell'intervento. Sarebbe altresì utile che si procedesse ad una stima, sia pure di larga massima, circa l'entità dell'intervento ipotizzato. Complessivamente, la tipologia di intervento di cui all'articolo andrebbe contabilmente reinquadrata nello schema dell'art.

11-*quater*, comma 1, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, con copertura per il primo triennio e rinvio alla legge finanziaria per gli anni successivi entro il termine finale.

Resta da chiarire infine, in relazione alla previsione di poter utilizzare anche finanziamenti privati, quali diritti possano insorgere in capo ai terzi finanziatori sulle aree demaniali interessate ai piani di costruzione.

Capo IV

Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del corpo militare della Croce rossa

Articolo 17

(Concorsi)

La norma prevede che, nel rispetto della normativa vigente per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, si attui una programmazione quinquennale, redatta annualmente dalle amministrazioni e trasmessa al Ministero della difesa, stabilendo il numero dei posti messi a concorso che sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna amministrazione con decreto adottato dal Ministro competente e si

concludono con la formazione delle graduatorie di merito con i seguenti effetti:

Tab. 4

Graduatorie di merito			
a) Ammessi nelle carriere iniziali alla fine della ferma prefissata di un anno		b) Ammessi nelle carriere iniziali dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale	
30%	Arma dei Carabinieri	70%	Arma dei Carabinieri
30%	Guardia di finanza	70%	Guardia di finanza
55%	Polizia di Stato	45%	Polizia di Stato
55%	Corpo forestale dello Stato	45%	Corpo forestale dello Stato
55%	Corpo nazionale dei vigili del fuoco	60%	Corpo di polizia penitenziaria
40%	Corpo polizia penitenziaria	100%	Corpo militare della Croce Rossa

I criteri e le modalità di ripartizione tra le singole forze armate sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

La RT, all'allegato 2, quantifica i posti destinati ai volontari delle Forze armate per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia/Amministrazioni precedentemente specificato.

Per tale calcolo sono stati presi a riferimento i dati statistici disponibili relativi ai cinque concorsi indetti tra il 1998 e il 2002 per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana.

Alla media dei posti resi disponibili da ciascuna Amministrazione sono state applicate le percentuali di maggiorazione del 10 per cento come da articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001. Tale dato è stato poi rettificato per tenere conto della mancata segnalazione di posti da parte dell'Amministrazione della Polizia penitenziaria negli ultimi due concorsi.

Pertanto, si calcola che gli sbocchi, in base all'articolo 17, comma 4, lettera *b*), possano essere nell'ordine di 1.320 unità.

Invece, i posti destinati ai volontari al termine della ferma prefissata annuale, come da articolo 17, comma 4, lettera *a*), sono stimati in 903.

Le predette unità sono computate al fine di determinare le nuove immissioni necessarie al reintegro delle consistenze sia dei volontari in ferma prefissata annuale e sia dei volontari in ferma prefissata quadriennale.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi della definizione di percentuali di riserva.

Articolo 18

(Posti non coperti)

L'articolo prevede che i posti non coperti sono portati in aumento del concorso successivo, qualora le domande eccedano il quintuplo dei posti messi a concorso. Nel caso che le domande siano state inferiori al quintuplo dei posti, possono essere banditi nuovi concorsi ai quali possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti di legge.

Non sembra vi siano conseguenze finanziarie.

Articolo 19

(Aumento dei posti disponibili)

La norma in questione disciplina il caso in cui si verifichi un aumento dei posti disponibili dovuti a cause diverse dall'aumento degli organici.

Qualora il numero dei posti disponibili nell'anno di riferimento sia superiore rispetto alla programmazione, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati oppure in congedo.

Se, invece, i posti ulteriori rispetto alla programmazione sono dovuti ad incremento degli organici, alla copertura si provvede mediante concorsi riservati nelle misure percentuali di cui al precedente articolo 17, comma 4, lettere *a)* e *b)*, rispettivamente per i militari in servizio di leva, anche in congedo, in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i volontari delle Forze armate raffermati o in congedo.

Atteso il carattere ordinamentale della norma, non vi è nulla da osservare al riguardo.

Articolo 20

(Perdita del grado)

L'articolo dispone che i vincitori dei concorsi di cui sopra sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni e

perdono, all'atto dell'immissione nelle carriere iniziali, il grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.

Atteso il carattere ordinamentale della norma, non si ha nulla da osservare.

Capo V

Adeguamento di disposizioni legislative

Articoli 21-24

Tali articoli si occupano di adeguare le disposizioni legislative vigenti con le norme introdotte dal presente provvedimento legislativo.

In particolare, l'articolo 24 prevede il conferimento di delega legislativa al Governo al fine di adottare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 215 del 2001 nel rispetto del principio di invarianza della spesa. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Si tratta, in particolare, dell'adeguamento delle norme vigenti relative al personale di leva e relative allo stato giuridico delle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge.

Nulla da osservare a tale ultimo riguardo, atteso che la norma sembra presentare, comunque, una flessibilità che dovrebbe permettere di rispettare l'invarianza della spesa.

Capo VI

Disposizioni transitorie

Articolo 25

(Consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica)

La norma prevede che, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, le consistenze del personale militare non direttivo in servizio permanente e dei volontari in ferma delle Forze armate, stabilite dalla tabella A allegata al presente provvedimento, sono ripartite tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica con decreto del Ministro della difesa.

A decorrere dall'anno 2007 e fino al 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna forza armata sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, con un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti dalla tabella A allegata alla legge n. 331 del 2000 e dalla tabella C allegata alla presente legge.

Il comma 3 prevede che fino a tutto il 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate e le disponibilità per l'anno di riferimento, le carenze di organico in uno dei ruoli del personale militare non direttivo delle Forze armate possono essere devolute in aumento alla consistenza di altri ruoli dello stesso personale militare non direttivo.

Si osserva, al riguardo, che tale compensazione tra i ruoli non direttivi deve, comunque, consistere in un meccanismo flessibile tale da non incrementare l'onere non solo nell'anno di riferimento ma anche nei

successivi per i quali è previsto un decremento della spesa. Da questo punto di vista andrebbe valutato se sia esaustivo il richiamo al semplice concetto di coerenza.

Sul punto, il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame in prima lettura, ha fatto presente³ che sarà osservato il principio dell'invarianza della spesa annuale complessiva e che sarà sottoposto alla verifica e controllo del decreto ministeriale annuale di determinazione delle consistenze del personale adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al comma 4 è previsto che, per formare ed addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno necessari per raggiungere le consistenze stabilite, è computato in aggiunta alle consistenze di cui al precedente articolo 5, un contingente riepilogato nella seguente tabella:

Tab. 5

Anni	Ufficiali	Marescialli	Sergenti	Volontari in servizio permanente
2005	210	350	350	1743
2006-2007	120	200	200	996
2008-2020	90	150	150	747

Inoltre, al comma 5, al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, in aggiunta alle consistenze stabilite, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nel seguente modo:

³ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 4 novembre 2003, pag. 79.

Tab. 6

<u>Anni</u>	<u>Unità</u>
2005	4.134
2006-2011	920
2011-2020	800

La RT precisa che l'articolo 25, comma 4, sostanzialmente prevede l'utilizzo di un contingente aggiuntivo di personale militare da impiegare per la formazione, l'addestramento e l'inquadramento del personale volontario fino alla fine dell'anno 2021. Da tale previsione discendono, quindi, due tipi di oneri: quelli per l'addestramento del personale e quelli per sostituire il personale impegnato nell'addestramento.

Per quanto riguarda il personale necessario per l'addestramento è previsto un onere aggiuntivo di 56.038.447,62 euro per l'anno 2005 e 43.119.195,19 euro per l'anno 2006. La quantificazione è riepilogata negli allegati 16-26.

Relativamente al personale necessario per sostituire il personale in addestramento si provvede con il reclutamento di un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno che nel 2005 è di 4.134 unità e nel 2006 è di 920 unità.

Il maggior onere risulta, pertanto, il seguente:

Tab. 7

	2005	2006
Unità di VFP	4.134	920
Trattamento economico annuo	14.612,15	14.612,15
Maggior Onere	60.406.624,20	13.443.177,13

In proposito, come è stato osservato nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento, va rilevato che la dinamica delle dotazioni aggiuntive di personale da utilizzare per l'addestramento dei militari in ferma prefissata di un anno previsto all'articolo 25, comma 4, non sembra in linea, per taluni anni, con le dinamiche di alimentazione degli organici dei militari cui è destinata l'attività addestrativa. In particolare, le unità di volontari in ferma prefissata di un anno rimangono a livelli elevati mentre il personale destinato all'addestramento si riduce.

Al riguardo, il rappresentante del Governo ha presentato⁴ un documento in cui vengono illustrati nel dettaglio i calcoli relativi al personale aggiuntivo per le finalità richieste.

In relazione a tale documento si osserva che le unità previste dall'articolo 25, comma 4, sono state calcolate tenendo in considerazione che oggetto di formazione non sono solo i volontari in ferma prefissata di un anno, ma anche il personale addestratore e il personale in ferma prefissata di 4 anni per diversa forza armata.

La quantificazione, pertanto, sembra corretta.

Articolo 26

(Reclutamento, avanzamento e trattamento economico dei volontari)

L'articolo prevede che l'ultimo concorso per i volontari in ferma breve è bandito entro il 31 dicembre 2004.

Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 4 novembre 2003, pag. 80.

Nell'anno 2005 il 70 per cento dei posti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno è riservato ai volontari in ferma annuale e al personale che abbia svolto il servizio di leva nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per i posti non coperti sono esperibili concorsi a cui partecipano i cittadini in possesso dei requisiti.

A decorrere dal 1° gennaio 2005 ai volontari in ferma breve è corrisposto il trattamento economico corrispondente dei volontari in ferma prefissata quadriennale, di cui all'articolo 15, comma 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2008 ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3 (conseguimento del grado di 1° caporal maggiore) e all'articolo 15, comma 2 (attribuzione del parametro stipendiale e degli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente) del presente disegno di legge.

Al riguardo, considerato che i benefici economici sono stati correttamente computati dalla RT (allegati 35 e 37), non si ha nulla da osservare.

Articolo 27

(Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia all'ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa)

La norma prevede che negli anni 2004 e 2005, per la copertura di ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento degli organici, si provveda mediante concorsi riservati a coloro che prestano o hanno

prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per i posti non coperti possono essere banditi concorsi a cui possono partecipare tutti i cittadini.

Invece, per la copertura di posti derivanti da incremento degli organici si provvede mediante concorsi riservati nella misura percentuale di cui al precedente articolo 17, comma 4, lettere *a)* e *b)* rispettivamente per coloro che hanno prestato servizio di leva nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco oppure come volontari di truppa nelle Forze armate.

In riferimento a quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera *b)* si deroga per i punti 1) e 2) nel solo anno 2009 e per i punti 3), 4), 5) e 6) nel solo anno 2010 con la possibilità di indire concorsi ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

Atteso il carattere ordinamentale della norma, inerente le modalità di copertura dei posti vacanti, non si ha nulla da osservare.

Articolo 28

(Reclutamenti straordinari)

L'articolo prevede che a decorrere dall'anno 2004 al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio

permanente, possono essere banditi concorsi straordinari ai quali possono partecipare:

a) i volontari in ferma breve arruolati in base alla legge n. 958 del 1986 (leva e reclutamento obbligatorio) che alla data della domanda hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve o che sono in congedo da non più di due anni;

b) i volontari in ferma breve reclutati in base al regolamento di cui al D.P.R. n. 332 del 1997 (volontari nelle Forze armate e nelle Forze di polizia) che alla data della domanda non sono risultati utilmente collocati nelle graduatorie di cui agli articoli 9 e 10 del predetto regolamento oppure che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni.

I vincitori dei concorsi citati sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualità di volontari in ferma breve.

La RT non analizza separatamente la norma.

Al riguardo, si osserva che tale disposizione, prevedendo la facoltà di effettuare reclutamenti straordinari, anche se per sopperire alle vacanze di organico, comporta, in linea di principio, oneri aggiuntivi non quantificati.

Sarebbe opportuno, a tal riguardo, un chiarimento specificando, in particolare, se gli arruolamenti, eventualmente, siano da ricomprendersi nell'ambito degli oneri finanziari complessivi evidenziati nella tabella C allegata al disegno di legge.

Capo VI-*bis* **Corpo delle capitanerie di porto**

Articolo 28-*bis*

(Sostituzione dei militari di leva del Corpo delle capitanerie di porto)
(di cui all'emendamento 28.0.1 del Governo)

L'articolo stabilisce la sostituzione degli ultimi 2.575 militari di leva del Corpo delle capitanerie di porto con un pari numero di volontari al fine di arrivare alla completa sostituzione dei militari di leva nel triennio 2004-2006 come previsto nella tabella D allegata.

La norma si inserisce nell'ambito delineato dal decreto legislativo n. 196 del 1995, come successivamente modificato, che definisce la dotazione organica dei ruoli dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto.

A partire dal 31 dicembre 2006 le dotazioni organiche sono rideterminate prevedendo 3.500 volontari di truppa in servizio permanente e 1.775 volontari in ferma o in rafferma.

La RT, dell'emendamento aggiuntivo del Capo VI-*bis*, determina, negli allegati 4, 5, e 6, gli oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente rispettivamente per i volontari in servizio permanente, per i volontari in ferma breve e prefissata quadriennale e per i volontari in ferma prefissata di un anno.

Gli effetti finanziari vengono quantificati tenendo conto, per le figure in incremento, degli aumenti retributivi relativi al biennio economico 2002-2003 e degli effetti della parametrizzazione (allegato 3), mentre per il

personale in decremento, i volontari in ferma breve, sono state computate le retribuzioni previste dal contratto collettivo relativo al biennio economico 2000-2001 (allegato 2).

Relativamente al personale di leva vengono calcolati, negli allegati 7 e 9, gli effetti finanziari dovuti all'anticipazione della sospensione del servizio di leva al 1 gennaio 2005 determinando le unità che completeranno il servizio di leva negli anni 2005 e 2006 e i costi legati alle agevolazioni per i militari residenti oltre i 100 km..

Nulla da osservare al riguardo.

Articolo 28-ter

(Consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto)

(di cui all'emendamento 28.0.1 del Governo)

La norma in esame prevede la possibilità, per gli anni dal 2007 al 2015, di modificare, con decreto ministeriale, le consistenze, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 28-bis, comma 3, di ciascuna categoria di volontari di truppa coerentemente con gli oneri previsti nella tabella E allegata al disegno di legge.

Come già osservato per l'articolo 25, comma 3, la compensazione tra le categorie deve, comunque, consistere in un meccanismo flessibile tale da non incrementare l'onere della spesa non solo nell'anno di riferimento ma anche nei successivi. Da questo punto di vista andrebbe valutato se sia esaustivo il richiamo al semplice concetto di coerenza.

Inoltre, per compensare il personale volontario non impegnato in attività operative perché addetto ai corsi di formazione, si stabilisce il

reclutamento di un contingente aggiuntivo di volontari in ferma prefissata di un anno consistente in 200 unità per l'anno 2005, 235 per gli anni 2006 e 2007 e di 5 unità in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.

La RT quantifica gli oneri dovuti all'incremento delle consistenze del personale volontario in ferma prefissata di un anno.

Il calcolo viene effettuato determinando la paga dei volontari in ferma breve (allegato 11), la paga dei volontari in ferma prefissata di un anno (allegato 12) e, quindi, gli oneri complessivi del personale in sostituzione (allegato 13).

La quantificazione appare corretta.

Articolo 28-quater

*(Trattamento economico dei volontari in ferma
del Corpo delle capitanerie di porto)*

(di cui all'emendamento 28.0.1 del Governo)

L'articolo prevede che il trattamento economico dei volontari in ferma prefissata sia disciplinato dai precedenti articoli 8 e 15, commi 1 e 2.

Relativamente, poi, ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.

La RT determina gli oneri per il migliore trattamento retributivo separatamente per i volontari in ferma prefissata di un anno e per i volontari in ferma prefissata quadriennale.

A tal fine si determinano gli attuali compensi e quelli relativi alla nuova norma e per differenza si ottengono gli oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente (allegati da 14 a 20).

Le quantificazioni appaiono sostanzialmente corrette, salvo rilevare, come già osservato per l'articolo 8, che non si è tenuto conto dei trend crescenti delle retribuzioni.

Capo VII **Disposizioni finali**

Articolo 31 *(Copertura finanziaria)*

L'articolo contiene la copertura finanziaria del provvedimento, disponendo che per l'attuazione della presente legge, escluso il Capo VI-*bis*, è autorizzata a decorrere dall'anno 2005 la spesa di euro 392.999.573 mediante utilizzo del Fondo speciale di parte corrente.

Relativamente al Capo VI-*bis*, di cui all'emendamento 28.0.1, è autorizzata la spesa di euro 169.119 per l'anno 2004, di euro 48.287.301 per l'anno 2005 e di euro 76.476.031 a decorrere dall'anno 2006.

Alla relativa copertura si provvede con il fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In dettaglio, per i soli anni 2005 e 2006, gli oneri del provvedimento, escluso il Capo VI-*bis*, sono, analiticamente, di seguito riportati:

Tab. 8

Articolo	Previsioni	Anno 2005	Anno 2006
2	Modifica tab. A del D. LGS. 215/01	188.706.633,78	195.985.837,49
25 comma 4	Nuove immissioni per personale in inquadramento	56.038.447,62	43.119.195,19
25 comma 5	Nuove immissioni per personale in addestramento	60.406.624,20	13.443.177,13
8	Miglioramento trattamento economico VFP1	88.333.052,99	135.147.392,22
15	Miglioramento trattamento economico VFP4/raffermati	4.173.229,77	9.945.930,63
1	Agevolazioni Leva	- 4.658.415,30	- 4.644.935,88
	Oneri totali	392.999.573,06	392.996.596,78

La relazione tecnica, all'allegato 38, riepiloga, invece, gli oneri complessivi dal 2005 al 2021 nella seguente misura:

Tab. 9

<u>ONERI FINANZIARI COMPLESSIVI</u>	
ANNO	ONERI
2005	392.999.573,06
2006	392.996.596,78
2007	392.890.034,23
2008	392.845.104,00
2009	392.877.594,60
2010	389.102.583,23
2011	344.176.466,82
2012	335.143.557,80
2013	331.324.911,14
2014	322.232.193,54
2015	312.789.792,14
2016	304.788.156,21
2017	298.898.670,81
2018	286.098.679,28
2019	267.427.682,18
2020	229.046.477,63
2021	180.973.393,36

La stima degli oneri, che, peraltro, diverge dalla copertura finanziaria (prevista nell'importo massimo nell'arco del periodo considerato per ragioni prudenziali) è la conseguenza degli effetti delle varie disposizioni introdotte dal disegno di legge oggetto di esame per il periodo temporale 2005-2021.

Per quanto riguarda il Capo VI-*bis* la RT evidenzia, all'allegato 21, i seguenti importi complessivi:

Articolo	Previsioni	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
Art. 28- <i>bis</i>	Modifica dotazioni organiche CP D.Lgs. 196/95	182.780,94	38.563.971,77	68.313.622,40
Art. 28- <i>bis</i>	Agevolazioni Leva	-13.661,58	-259.099,38	0,00
Art. 28- <i>ter</i> comma 2	Personale Vfp1 per compensare maggiore durata add.to	0,00	3.340.795,81	3.925.435,08
Art. 28- <i>quater</i>	miglioramento economico	0,00	6.641.633,05	4.236.973,16
	Oneri totali	169.119,36	48.287.301,25	76.476.030,64

Circa la copertura finanziaria occorre, incidentalmente, rilevare che non viene distintamente indicata, per ciascun intervento oneroso, la corrispondente autorizzazione di spesa, ma si stabilisce soltanto l'ammontare complessivo della spesa autorizzata in quanto, come asserito nella RT, il disegno di legge è un insieme complesso ed organico di disposizioni strettamente correlate tra loro.

Tale circostanza viene giustificata nella RT facendo presente che il modello matematico utilizzato è di tipo dinamico, per cui partendo dalle consistenze iniziali del 2005 si tiene conto delle immissioni, delle fuoriuscite, degli esodi annui e delle variazioni interne rimodulando il

modello fino al raggiungimento dell'obiettivo finale di 190.000 unità complessive delle tre Forze armate.